

Prof. Dott. Giandomenico Andretta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDRETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

## Circ. 13/E/200925

San Fior, lì 25/09/2020

**Ai gentili Clienti**

Loro sedi

### Oggetto: **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020**

Entro il prossimo **1° ottobre 2020** tutte le imprese e i professionisti iscritti ad Albi o elenchi sono tenuti a comunicare, se non lo hanno già fatto, il proprio **domicilio digitale (leggasi: PEC)**.

#### Definizione

Il "**domicilio digitale**" è un recapito legato ad un indirizzo di **posta elettronica certificata (pec)** o un servizio di recapito certificato qualificato, da dichiarare alla Pubblica Amministrazione.

L'articolo 37, D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, ha previsto specifiche sanzioni pecuniarie per le società che non provvederanno alla comunicazione del domicilio digitale, con assegnazione d'ufficio da parte del Conservatore del Registro Imprese del domicilio stesso. I professionisti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale riceveranno una diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine o Collegio.

#### L'obbligo previsto per le società e le imprese individuali

L'articolo 16, D.L. 185/2008 aveva previsto l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per imprese costituite in **forma societaria**, amministrazioni pubbliche e professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. Successivamente, l'articolo 5, D.L. 179/2012 aveva esteso l'obbligo anche alle **imprese individuali** che si iscrivono al Registro Imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

Molte imprese non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicazione al Registro Imprese dell'indirizzo PEC ovvero **sono in possesso di indirizzi non più attivi**: il nuovo termine introdotto dall'articolo 37, D.L. 76/2020 introduce anche un regime sanzionatorio per l'inosservanza degli obblighi, sostituendo il termine "pec" con quello di "domicilio digitale".

Prof. Dott. Giandomenico Andretta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
**ANDRETTA & ASSOCIATI**  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

**Le imprese costituite in forma societaria che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale incorreranno nella sanzione amministrativa da 206 euro a 2.064 euro** (misura doppia di quella stabilita dall'articolo 2630, cod. civ.), con assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale. **Le imprese individuali che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale incorreranno nella sanzione amministrativa da 30 euro a 1.548 euro** (misura tripla di quella stabilita dall'articolo 2194, cod. civ.).

L'ufficio del Registro Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle CCIAA.

Prima di procedere a qualsiasi comunicazione o variazione, le Camere di Commercio hanno invitato le imprese a:



- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale;
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese;
- in mancanza di un domicilio digitale attivo, richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro Imprese.

Per verificare l'avvenuta iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese è possibile consultare una visura aggiornata oppure ricercare l'impresa al [link www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) digitando il nome dell'impresa e la provincia di appartenenza.

### **L'obbligo per i professionisti iscritti ad Albi o elenchi**

Mentre per le imprese è stato fissato il termine del 1° ottobre 2020 per comunicare il domicilio digitale, per i professionisti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale non è stato previsto alcun termine normativo entro cui provvedere, ma solo l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempienza.

I professionisti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale riceveranno una diffida ad adempiere entro 30 giorni da parte del proprio Ordine o Collegio di appartenenza, che ha a sua volta l'obbligo di trasmettere i dati al Registro Ini-pec. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza comminerà la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Prof. Dott. Giandomenico Andretta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDRETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

Infine, si precisa che l'articolo 37, D.L. 76/2020 detta specifici obblighi soltanto con riferimento ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato: pertanto, **i professionisti non iscritti ad alcun Albo non sono tenuti ad alcun adempimento.**

Il personale dello Studio ANDRETTA & ASSOCIATI rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Documento in fase di trattamento redazionale, suscettibile di modificazioni